CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 6-10-2010 N° 20746

Consono fiscale ex art. 12 Legge 289/02 – pagamento integrale dell'importo normativamente indicato – necessità – pagamento rateale – omesso o ritardato pagamento delle rate successive alla prima – efficacia sanante - esclusione

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI D[illegible] R. 26/4/1986
N. 131 TA[illegible] B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

20746 10

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

Condono ex art. 12 l. n. 289/2002

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G.N. 25529/2008

Cron. 20746

Rep.

Ud. 01/07/2010

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERNANDO LUPI - Presidente -

Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere -

Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -

Dott. EUGENIA MARIGLIANO - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25529-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

2010

2035

[redacted], elettivamente domiciliato in ROMA VIA [redacted], presso lo STUDIO [redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted], giusta delega in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. XXXXXXX della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il XXXXXX2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIAMPAOLO LECCISI, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del [redacted] la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respingeva il gravame interposto dall'Agenzia delle entrate di Vercelli nei confronti pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli di accoglimento dell'opposizione spiegata dalla contribuente sig. [redacted] in relazione al diniego di annullamento delle cartelle di pagamento emesse a titolo di IVA, IRPEF ed ILOR per l'anno d'imposta 1992.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello l'Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la Giubellini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 12 L. n. 289 del 2002, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che erroneamente il giudice del gravame di merito non abbia nel caso ritenuto inefficace il condono all'esito del mancato tempestivo versamento della 2^ ed ultima rata dovuta.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Ritiene il Collegio che il condono previsto all'art. 12 L. n. 289 del 2002 ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 L. n. 289 del 2002.

A parte il rilievo che, comportando, laddove consente di definire una cartella esattoriale con in misura ridotta rispetto all'importo iscritto a ruolo, una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, l'art. 12 L. n. 289 del 2002 va disapplicato, limitatamente ai crediti per IVA, per contrasto con la VI Direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, C-132/06, con cui, all'esito di una procedura d'infrazione promossa dalla Commissione europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della citata VI Direttiva) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioni ivi indicate (v. Cass., Sez. Un., 17/2/2010, n. 3674), con riferimento a quanto nella specie dovuto viceversa a titolo di IRPEF ed ILOR va osservato che, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo scritto a ruolo, oltre alle eventuali spese sostenute dal concessionario, la norma in argomento non prevede invero alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale di quanto dovuto, gravando invero sul contribuente, ai fini dell'accertamento della corrispondenza tra quanto versato ed il ruolo oggetto della controversia, l'onere di provare che il versamento effettuato concerna la controversia in corso e che le somme pagate corrispondano al 25% dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni), oltre alle eventuali spese (cfr. Cass., 3/2/2006, n. 2410; Cass., 8/7/2005, n. 14440. V. anche Cass., 30/6/2006, n. 15113).

Trattasi invero di una particolare forma di sanatoria (c.d. *condono clemenziale*) di natura diversa rispetto a quelle previste agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 L. n. 289 del 2002 (c.d. *condono premiale*), le quali ultime attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi secondo regole peculiari e diverse da quelle ordinarie, del proprio rapporto tributario (cfr. Cass., 31/8/2007, n. 18353).

Diversamente da tali ipotesi, all'istanza di sanatoria non consegue invero una necessaria attività di liquidazione ex art. 36 *bis* d.p.r. n. 600 del 1973, non comportando in realtà il condono ex art. 12 incertezza alcuna, come sopra esposto, in ordine al *quantum* normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale.

A tale stregua, il condono in argomento è pertanto condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto, conseguendone in difetto, quand'anche come nella specie si tratti di mero ritardo nel versamento dell'ammontare residuo dovuto, la definitiva inefficacia della sanatoria.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Al condono ex 12 L. n. 289 del 2002 non può ritenersi dunque applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 L. n. 289 del 2002, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 14 d.p.r. n. 602 del 1973, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali (v. Cass., 23/10/2006, n. 22788. V. anche Cass., 28/5/2007, n. 12410; Cass., 22/3/2006, n. 6370).

Orbene nell'affermare che <<siccome l'inefficacia della domanda di definizione o la decadenza del beneficio viene espressamente prevista solo dall'art. 11, comma 3, della legge n. 289/2002, in tutti gli altri casi si deve considerare comunque efficaci le definizioni o sanatorie previste, quand'anche mai fossero stati effettuati i versamenti prescritti. Pertanto, nel caso di ritardato versamento della seconda rata, la Commissione ritiene che non si è determinata l'inefficacia della definizione, salva la possibilità per l'Ufficio di iscrivere a ruolo gli interessi e sanzioni>>, il giudice dell'appello ha disatteso invero i suindicati principi.

Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384, 2° co., c.p.c. la causa può essere peraltro decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente e la compensazione integrale tra le parti delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Roma, 1°/7/2010

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 6 OTT. 2010
IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza

IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza